

Luigi Provero

*Comunità contadine e prelievo signorile nel Piemonte meridionale (secoli XII-  
inizio XIII)*

[In corso di stampa in *Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial (siècles XI-XIV)* (Atti del convegno internazionale di Medina del Campo, 1-4 giugno 2000) - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

La parte meridionale del Piemonte è una regione che riunisce aree morfologicamente differenziate: le montagne e le valli alpine si uniscono ai sistemi collinari delle Langhe e del Monferrato e alla pianura attorno a Torino. Anche dal punto di vista politico si riscontrano, nei secoli XII-XIII, realtà abbastanza diverse: alcune aree subiscono con forza l'influenza delle maggiori città comunali (soprattutto Asti, e in misura minore Alba, Alessandria, Tortona, Chieri e Torino); altre sono segnate da un fitto tessuto di signorie che fruiscono di ampi margini di autonomia; altre ancora sono inserite nelle dominazioni dei principati territoriali dei Savoia, dei Monferrato e dei Saluzzo<sup>1</sup>. In generale, tuttavia, il periodo compreso tra il secolo XII e i primi decenni del successivo appare segnato dalla maturità dei poteri signorili e dalla debole incidenza - sul piano fiscale - dei comuni cittadini, che in questa fase non sembrano in grado di intervenire a mutare in profondità i sistemi di prelievo di matrice signorile. Si delineano quindi alcuni caratteri di fondo, tali da consentirci di assumere il Piemonte meridionale come un oggetto di analisi unitario, ovvero di privilegiare l'analisi delle costanti, degli elementi che possono essere individuati come indicatori dei funzionamenti fondamentali del potere signorile in quest'area.

La validità di questa regione come area di indagine sul tema del prelievo signorile appare anche connessa a un patrimonio documentario che a partire dalla metà del secolo XII offre numerosi patti tra signori e comunità e raccolte di testimonianze trascritte a scopo giudiziario. Fonti di questo tipo ci permettono di cogliere sia i funzionamenti del potere signorile, sia alcuni aspetti della cultura politica contadina, ovvero la lettura che di questo prelievo danno i sudditi e le linee lungo cui essi operano per ridefinire le forme della propria soggezione. In particolare sono da sottolineare le potenzialità di ricerca offerte dalle raccolte testimoniali, in cui più direttamente percepiamo la visione contadina dei poteri signorili<sup>2</sup>. Occorre tuttavia mettere in rilievo anche il doppio sistema di filtri che interviene nella formazione del testo: mi riferisco ovviamente all'intervento dei notai che traducono, riassumono e registrano le parole dei testimoni; ma più in generale una raccolta testimoniale non è una libera descrizione dei poteri locali, ma un insieme di risposte a una griglia, spesso piuttosto rigida, di domande<sup>3</sup>. Siamo quindi ben lontani da una libera descrizione del potere signorile per voce dei sudditi, e ciò su cui possiamo lavorare sono prima di tutto i margini del testo, i ridotti (ma non assenti) spazi in cui la voce dei testimoni sembra esprimersi più liberamente, svincolandosi dalla griglia di domande e di argomentazioni proposte

<sup>1</sup> Un quadro sintetico degli sviluppi istituzionali piemontesi in questi secoli si può trovare in G. SERGI, «La geografia del potere nel Piemonte romanico», in *Piemonte romanico*, G. ROMANO dir., Torino, 1994, p. 13-36; R. BORDONE, P. GUGLIELMOTTI, M. VALLERANI, «Definizione del territorio e reti di relazione nei comuni piemontesi dei secoli XII e XIII», in *Städtelandschaft - Städtenetz - zentralörtliches Gefüge. Ansätze und Befunde zur Geschichte des Städte im hohen und späten Mittelalter*, M. ESCHER, A. HAVERKAMP, F.G. HIRSCHMANN dir., Mainz, 2000, p. 191-232.

<sup>2</sup> Le potenzialità di questo tipo di fonti sono ad esempio valorizzate, per un'altra area, in O. GUYOTJEANNIN, «Conflits de juridiction et exercice de la justice à Parme et dans son territoire d'après une enquête de 1218», *Mélanges de l'Ecole française de Rome - Moyen âge*, 97 (1985), p. 183-300. Importanti indicazioni di metodo e una ricostruzione della funzione delle testimonianze nella procedura giudiziaria, in M. VALLERANI, «I fatti nella logica del processo medievale», *Quaderni storici*, in corso di stampa.

<sup>3</sup> In alcuni casi abbiamo testi che affiancano i veri e propri verbali degli interrogatori (*intentiones* di una delle parti, elenco delle domande che dovranno essere poste ai testi, riassunti delle testimonianze destinati a metterle in luce gli elementi utili per la causa): *Documenti degli archivi tortonesi relativi alla storia di Voghera*, a c. di V. LEG, F. GABOTTO, Pinerolo, 1908 (Biblioteca della Società storica subalpina, 39), p. 46, doc. 24 (1183); *Le carte del monastero di Rocca delle Donne*, a c. di F. LODDO, Torino, 1929 (Biblioteca della Società storica subalpina, 89), p. 15, doc. 10 (1207 ca.); p. 37, doc. 28 (1217); *Cartario di Pinerolo fino all'anno 1300*, a c. di F. GABOTTO, Pinerolo, 1899 (Biblioteca della Società storica subalpina, 2), p. 114-116, doc. 85 (1218); p. 204, doc. 124 (1255); *Cartario della abazia di Riffredo fino all'anno 1300*, a c. di S. PIVANO, Pinerolo 1902 (Biblioteca della Società storica subalpina, 13), p. 123, doc. 125 (1252).

da chi li interroga. Ma in molti casi è la stessa struttura dell'interrogatorio che si apre a una più diretta espressione del pensiero dei testimoni, soprattutto quando viene chiesto loro di giustificare o fondare una propria affermazione<sup>4</sup>: qui possiamo trovare dati illuminanti sul linguaggio di gesti e riti che rendeva pubblico il sistema dei rapporti sociali e che appariva spesso di significato certo per gli appartenenti alla comunità locale<sup>5</sup>. Al contempo appaiono preziosi gli atti di franchigia e in generale i testi che, in forme anche molto diverse, definiscono i rapporti e gli equilibri tra signori e comunità: testi che non esprimono direttamente l'opinione della comunità contadina e la sua visione del potere signorile, ma che definiscono le forme di esercizio del potere tramite l'elaborazione di un linguaggio politico accettato e condiviso dalla comunità<sup>6</sup>.

### *I quadri del prelievo*

Constatiamo prima di tutto una notevole pluralità di forme di inquadramento della società rurale, per quanto riguarda sia i poteri signorili sia le comunità contadine. In diversi casi si crea una chiara divisione tra i poteri di un signore di castello e una serie di minori signorie fondiarie (in mano a *militēs* e chiese)<sup>7</sup>, ma molti sono i luoghi in cui la pluralità di poteri e il loro intreccio appaiono ben più complessi, in conseguenza della libera circolazione di singoli diritti giurisdizionali e dell'intensa contrattazione individuale e collettiva tra signori e sudditi<sup>8</sup>.

La molteplicità qualitativa e dimensionale delle signorie trova un parallelo nella ricca varietà di forme di organizzazione comunitaria della società rurale. Il villaggio (dotato di parrocchia, spesso incastellato, organizzato in comune) è la forma principale, quella che più spesso la società contadina usa per coordinare l'uso dei beni e delle risorse comuni e per costituirsi in soggetto politico in grado di trattare con il signore le forme della propria soggezione<sup>9</sup>. Tuttavia questa è solo una delle possibili forme di inquadramento sociale: da un lato, nelle aree montane, le comuni esigenze della popolazione di un'intera valle e i rapporti con poteri signorili maggiori possono portare a forme di coordinamento che, pur non annullando l'identità dei singoli villaggi, spostano

<sup>4</sup> Mi riferisco ai passi in cui il verbale registra che il testimone, *interrogatus quomodo scit*, giustifica una propria dichiarazione, ovvero individua in atti o parole i segni che per lui rivelano un rapporto sociale o una condizione di dipendenza.

<sup>5</sup> Cfr. CH. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma, 2000, p. 451 sgg.

<sup>6</sup> La forte frammentazione dei poteri rende invece per noi poco utile un tipo di fonte peraltro piuttosto diffusa, ovvero il consegnamento: se infatti questi elenchi di dipendenti e censi ci permettono di cogliere un quadro complessivo dei diritti di un signore all'interno di un villaggio, non offrono mai un quadro dei doveri complessivi cui è sottoposto il singolo suddito, che nella maggior parte dei casi deve rispondere a diversi signori per diversi carichi fiscali.

<sup>7</sup> Molti i casi di spartizione della giurisdizione tra enti diversi, che si distinguono in genere non solo per l'entità del prelievo fiscale di cui dispongono, ma anche per un diverso ruolo nei confronti della comunità: v. ad esempio *Il Libro verde della chiesa d'Asti*, a c. di C. ASSANDRIA, Pinerolo, 1904-1907 (Biblioteca della Società storica subalpina, 25 e 26), I, p. 248 sg., doc. 110 (1117); R. MENOCHIO, *Memorie storiche della città di Carmagnola*, Carmagnola, 1890, p. 194, doc. 13 (1194); D. MULETTI, *Memorie storico-diplomatiche appartenenti alla città e ai marchesi di Saluzzo*, Saluzzo, 1829-1833, II, p. 119 sg. (1195). In alcuni casi la divisione della giurisdizione ha un concreto riflesso sull'insediamento o sul territorio della comunità, con la definizione di spazi pertinenti in modo speciale ai diversi signori: *Cartario di Pinerolo*, *op. cit.*, p. 108 sg., doc. 84 (1218); *Cartario della abazia di Cavour*, a c. di B. BAUDI DI VESME, E. DURANDO e F. GABOTTO, Pinerolo, 1900 (Biblioteca della Società storica subalpina, 3), p. 64, doc. 41 (1227).

<sup>8</sup> «Le più antiche carte dell'abazia di Caramagna», a c. di C.E. PATRUCCO, in *Miscellanea Saluzzese*, Pinerolo, 1902 (Biblioteca della Società storica subalpina, 15), p. 87, doc. 10 (1173); G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino, 1979, p. 243, ha sottolineato come questa divisione non sia «una divisione razionale fra i poteri di un signore fondiario e i poteri di un signore territoriale, ma una distribuzione empirica di diritti di coercizione e di sfruttamento, singolarmente enumerati». Un importante suggerimento a evitare l'idea della signoria come quadro eccessivamente rigido e totalizzante della vita di villaggio, privilegiando la constatazione della pluralità di poteri convergenti sulla società, in D. BARTH LEMY, «Il mito signorile degli storici francesi», in *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII* (Atti della XXXVII settimana di studio dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, 12-16 settembre 1994), a c. di G. DILCHER e C. VIOLANTE, Bologna, 1996, p. 59-81, in particolare p. 66.

<sup>9</sup> M. BOURIN, R. DURAND, *Vivre au village au moyen âge*, Paris, 1984; L. PROVERO, *L'Italia dei poteri locali. Secoli X-XII*, Roma, 1998, p. 151 sgg. e 191 sgg. Per lo specifico caso piemontese v. gli studi di P. GUGLIELMOTTI, *Comunità e territorio. Villaggi del Piemonte medievale*, in corso di stampa.

la contrattazione politica su quadri territoriali più ampi<sup>10</sup>; dall'altro lato i rapporti di vicinato mostrano tutta la loro efficacia, permettendo lo sviluppo di identità comunitarie da parte di piccoli nuclei insediativi, che cercano di assumere lo status di villaggio o di comune, o che sono contesi tra diversi distretti di villaggio. Si tratta in ogni caso di unità sociali ben identificabili, qualificate dalla comune residenza in un piccolo nucleo insediativo o dal possesso di terre dislocate in un'area determinata; spesso sono caratterizzate da una specifica condizione fiscale e da un patrimonio di beni comuni<sup>11</sup>.

Un ulteriore elemento di complicazione delle forme di prelievo signorile è costituito dalla stratificazione sociale interna al mondo contadino. La fondamentale scansione - evidente nelle fonti e ben riconosciuta a livello politico e giuridico - è quella tra i *milites* e il resto della popolazione: questa distinzione ha infatti un rilevante significato fiscale, sia per le ampie esenzioni di cui i *milites* fruiscono, sia per i loro diritti signorili, sia per gli specifici servizi (militari e di guardia) cui sono tenuti nei confronti del signore. Per questo gli atti di franchigia, a partire dalla fine del secolo XII, sono ricchi di indicazioni su prerogative, diritti e obblighi di questo gruppo sociale<sup>12</sup>.

Al contempo emergono forme di stratificazione sociale giuridicamente non rilevanti, con l'affermarsi di un'élite contadina che si caratterizza per superiorità economica, capacità di azione politica e inserimento in una rete clientelare complessa<sup>13</sup>. Appare difficile cogliere i precisi riflessi in campo fiscale di una diseguaglianza economica, ma le fonti piemontesi ci offrono evidenti tracce di una forte diversificazione dei pesi fiscali all'interno delle singole comunità, e alcuni significativi indizi di una trattativa tra sudditi e signori condotta sul piano individuale<sup>14</sup>. E' d'altra parte evidente il coinvolgimento degli strati superiori della società contadina nell'apparato funzionariale signorile, con incarichi a breve e a lungo termine, che non esentano i funzionari dai propri doveri

---

<sup>10</sup> Cfr. P. GUGLIELMOTTI, «Comunità di villaggio e comunità di valle nelle Alpi occidentali dei secoli XII-XIII», *Società e storia*, 84 (1999), p. 237-252. Un esempio è l'atto con cui nel 1231 il marchese di Saluzzo conferma le consuetudini degli abitanti della valle Stura, documento in cui gli obblighi dei sudditi sono prevalentemente definiti a livello di valle, senza però un totale eclissamento dell'identità e delle funzioni dei singoli comuni: *Cartari minori*, a c. di E. DURANDO, V. DRUETTI, E. GABOTTO, G. FROLA, V. ANSALDI, L.C. BOLLEA, A. TALLONE, F. GUASCO DI BISIO e F. GABOTTO, Pinerolo, 1908-1923 (Biblioteca della Società storica subalpina, 42, 43 e 69), III p. 25 sgg., doc. 17.

<sup>11</sup> Processi di questo tipo si possono leggere attraverso l'analisi delle pratiche territoriali constatabili attraverso ampie serie documentarie: cfr. le analisi proposte, per l'età moderna e contemporanea, in *Pratiche del territorio* numero monografico di *Quaderni storici*, 103 (2000). Disponiamo tuttavia in alcuni casi di testi particolarmente espliciti: nel 1193 la badessa di S. Maria del Senatore di Pavia stringe accordi con i *consules [ ] illorum hominum qui habent predia sua iuxta fluvium Staphole*, ovvero un gruppo che trova la propria coesione sulla base della vicinanza dei possessi fondiari ed elabora questa coesione in forme di rappresentanza istituzionale: *Documenti vogheresi dell'Archivio di stato di Milano*, a c. di A. CAVAGNA SANGIULIANI, Pinerolo, 1940 (Biblioteca della Società storica subalpina, 47), p. 273, doc. 183. Nei primi anni del secolo XIII un gruppo di *vicini* di Becetto (in valle Varaita) prendono l'iniziativa di costruire una chiesa e di richiedere al vescovo la sua trasformazione in parrocchia; su queste basi, negli anni successivi, cercano di separare i propri doveri da quelli del vicino villaggio di Sampeyre, a cui erano in precedenza legati: E. DURANDO, «Alcune notizie sulla chiesa di santa Maria di Beceto», in *Miscellanea Saluzzese*, *op. cit.*, p. 133-157; PROVERO, *L'Italia dei poteri locali*, *op. cit.*, p. 191-193. Nel 1238 vediamo come attorno al priorato benedettino di S. Ilario di Revello si sia sviluppato un nucleo insediativo, i cui abitanti (*homines sancti Hylarii*) fruiscono di alcuni beni comuni, in concorrenza con gli uomini di Revello: *Cartario di Rifreddo*, *op. cit.*, p. 63, doc. 60; L. PROVERO, «Monasteri, chiese e poteri nel Saluzzese (secoli XI-XIII)», *Bollettino storico-bibliografico subalpino*, 92 (1994), p. 405-409.

<sup>12</sup> Tra i documenti che meglio ci informano sulla posizione dei *milites*: *Il Libro verde della Chiesa d'Asti*, *op. cit.*, I, p. 17-19, doc. 6 (1215); II, p. 168 sg., doc. 296 (1196); *Historiae Patriae Monumenta, Chartae*, II, Torino, 1854, col. 1190 sg., doc. 1692 (1198); MENOCHIO, *Memorie storiche*, *op. cit.*, p. 301 sg., doc. 16 (1203); *Appendice documentaria al Rigestum comunis Albe*, a c. di F. GABOTTO, Pinerolo, 1912 (Biblioteca della Società storica subalpina, 22), p. 101, doc. 91 (1233). In generale v. A. CASTAGNETTI, *Le comunità rurali dalla soggezione signorile alla giurisdizione del comune cittadino*, Verona, 1983, p. 27.

<sup>13</sup> I sistemi clientelari interni al mondo contadino non sono stati ancora sufficientemente studiati per l'area piemontese. V. oltre, n. 64 sgg., per il caso specifico di Giacomo Berruto di Quarto d'Asti.

<sup>14</sup> *Le carte dell'Archivio capitolare di Asti*, a c. di F. GABOTTO e N. GABIANI, Pinerolo, 1907 (Biblioteca della Società storica subalpina, 37), p. 122, doc. 131 (1194); p. 256 sg., doc. 297 (1222); *Le carte dell'Archivio capitolare di Tortona*, a c. di F. GABOTTO, A. COLOMBO, V. LEGE', C. PATRUCCO, Pinerolo, 1907 (Biblioteca della Società storica subalpina, 29 e 30), I, p. 216, doc. 183 (1201); *Cartari minori*, *op. cit.*, III, p. 272, doc. 50 (1212).

fiscali, ma che li pongono in una posizione tale da garantirsi una quota di privilegi o quanto meno una ricontrattazione del proprio rapporto con il signore<sup>15</sup>.

Nel complesso ogni prelievo appare complicato da un sistema di eccezioni ed esenzioni, cosicché nessun diritto ha una necessaria ed esclusiva connotazione territoriale<sup>16</sup>. Su questo quadro si inseriscono gli atti di franchigia e i patti tra signori e comunità, testi che tendono a definire quadri unificanti dal punto di vista sociale e territoriale, ma al tempo stesso devono prendere atto e regolare l'eterogeneità sociale e fiscale della comunità. Di più: in alcuni casi vediamo come le franchigie diventino un momento di progettazione della diversità sociale. In questo senso può essere interpretato l'atto concesso dal vescovo di Asti a Bene nel 1196, in cui si afferma che *quatuor tantum domus militum in loco Baennarum subteriorum esse debeant*<sup>17</sup>; o l'accordo tra il marchese di Saluzzo e la comunità di Centallo del 1276, in cui si stabilisce che *VI hospicia Centalli que eligere voluerit Raymondinus de Costiglolis [un fedele del marchese] sint libera et francha ab omni servitute, salvo iusticia, exercitu et omni cavalcata et pace et guerra*<sup>18</sup>; o ancora un'indicazione in questo senso ci deriva dalle franchigie concesse dal vescovo di Asti agli uomini di Mondovì nel 1210, atto in cui il vescovo si riserva il diritto in futuro di esentare altre persone oltre a quelle esplicitamente indicate<sup>19</sup>. Da queste attestazioni emergono due dati: da un lato si vede come le esenzioni e le condizioni giuridiche speciali possano essere una risorsa per il signore, che non si limita a prenderne atto e a regolarle, ma usa lo strumento dell'esenzione per promuovere e legare a sé i ceti emergenti; al contempo la regolamentazione del diritto signorile di esenzione rimanda a una responsabilità fiscale collettiva della comunità, per cui l'esenzione di un gruppo parentale viene a essere un danno per i vicini<sup>20</sup>.

### *Le ragioni del prelievo*

Oggetto di questa analisi non sono le rivendicazioni e gli atti legittimanti compiuti dai signori all'interno di conflitti con poteri concorrenti, ma da un lato la valutazione che i sudditi danno della legittimità del prelievo signorile, e dall'altro gli atti e le parole legittimanti che dai signori vengono messi in campo nel momento del confronto con la comunità contadina. Nello specifico, i meccanismi di legittimazione del prelievo signorile passano lungo quattro filoni ben evidenziati dalle fonti piemontesi: la consuetudine; la protezione militare e politica; la concessione di terra; l'uso del sacro.

La consuetudine è sicuramente l'elemento più ricorrente nelle carte di franchigia, che in molti casi - in un processo di legittimazione sulla base del passato - tendono a definirsi come conferma di antichi usi, anche quando i loro contenuti appaiono in larga misura innovativi<sup>21</sup>. Ma il riferimento

---

<sup>15</sup> V. oltre, n. 61 sgg.

<sup>16</sup> Un vero sistema di esenzioni ed eccezioni emerge ad esempio nelle testimonianze relative all'area di Caramagna, nel 1219, in cui vediamo un complesso differenziarsi di condizioni delle persone e delle terre: «Le più antiche carte di Caramagna», *op. cit.*, p. 96, doc. 23 (il prete Robaldo, nel descrivere il sistema di prelievo in sede locale, nel giro di poche righe deve ricorrere più volte a formule di eccezione: *salvo tamen eo, excepto quod*, etc.). Ma se questo testo appare particolarmente chiaro e denso nel definire il complesso sistema di eccezioni che governa il prelievo signorile, quadri analoghi emergono pressoché da tutti i testi considerati.

<sup>17</sup> *Il Libro verde della chiesa d'Asti*, *op. cit.*, I, p. 168, doc. 296.

<sup>18</sup> A. TALLONE, *Regesto dei marchesi di Saluzzo (1091-1340)*, Pinerolo, 1906 (Biblioteca della Società storica subalpina, 16), App. p. 426, doc. 96.

<sup>19</sup> *Il Libro verde della chiesa d'Asti*, *op. cit.*, I, p. 46, doc. 14: *omnes hec faciebant, preter illos quibus remissum erat, vel datum vel remitteretur*.

<sup>20</sup> V. oltre n. 58 sgg., per gli atti di sostituzione del fodro con un censo, con responsabilità collettiva della comunità.

<sup>21</sup> V. ad esempio: M.C. DAVISO DI CHARVENSOD, «La carta di Tenda», *Bollettino storico-bibliografico subalpino*, 47 (1949), p. 142 (1041); *Le carte dell'Archivio capitolare di Asti*, *op. cit.*, p. 85, doc. 91 (1184); *Documenti inediti e sparsi sulla storia di Torino*, a c. di F. COGNASSO, Pinerolo, 1914 (Biblioteca della Società storica subalpina, 65), p. 44, doc. 50 (1187); *Il Libro verde della chiesa d'Asti*, *op. cit.*, I, p. 43, doc. 14 (1210); II, p. 168, doc. 296 (1196); *Historiae Patriae Monumenta*, *Chartae*, II, *op. cit.*, col. 1190, doc. 1692 (1198); G. BALBIS, «L'atto di fondazione del "burgus Millesimi" (9 novembre 1206)», *Atti e memorie della Società savonese di Storia patria*, n.s. XV (1981), p. 49 (1206); *Cartari minori*, *op. cit.*, III, p. 24, doc. 17 (1231). Ma è importante sottolineare come gli accordi e compromessi tra signori e comunità possano assumere forme testuali e documentarie molto diverse: la pacificazione, la concessione signorile, la concessione da parte della comunità, l'arbitrato con esplicito riferimento a un precedente conflitto.

alla consuetudine ricorre in modo significativo anche nelle liti e nelle raccolte di testimonianze, che in molti casi considerano un prelievo legittimo sulla base della sua antichità (spesso con richiamo a un uso efficace da tempo immemorabile). Si tratta fin qui di una consuetudine territoriale, spesso di villaggio, e questo è sicuramente il tipo di consuetudine meglio attestato. Ma troviamo due altri riferimenti legittimanti di un certo interesse: l'idea di una normativa di valore generale, ovvero di una signoria «normale»<sup>22</sup>; e una consuetudine individuale, la convinzione che un prelievo sia lecito perché il padre vi si sottometteva senza contestazioni<sup>23</sup>. Se quindi la valutazione della consuetudine e del suo peso legittimante rappresenta un ambito in cui sono particolarmente evidenti i diversi livelli di consapevolezza giuridica e politica, è però importante notare come esista un diffuso livello di percezione del potere e delle sue forme per cui un'esazione è indiscussa semplicemente perché la si ricorda da sempre.

La capacità di protezione è uno degli elementi di base del rapporto che unisce i signori con i propri sudditi: chi protegge assume una funzione tipicamente regia, ed è quindi legittimato a richiedere servizi e pagamenti<sup>24</sup>. Nelle fonti piemontesi è ben visibile l'elemento specificamente militare: è interessante notare che - in un contesto in cui pressoché ogni imposta signorile è oggetto di contrattazione e resistenze - per i servizi di manutenzione al castello constatiamo in alcuni casi la capacità signorile di convocare i sudditi a volontà, in base alle specifiche esigenze militari<sup>25</sup>. Questo dato sembra rimandare a una più forte legittimità delle esazioni specificamente legate alla protezione. Ma questa capacità di esazione si connette anche a un importante meccanismo di ampliamento e territorializzazione del potere signorile perché, sulla base di richieste sporadiche e dovute a esigenze momentanee, le dinastie signorili cercano di creare un precedente, di garantirsi in seguito un regolare sistema di servizi e pagamenti da parte dell'intera popolazione del territorio. Di grande rilievo appare in questo senso un'ampia raccolta di testimonianze prodotta nel 1224 all'interno della causa tra i signori di Torcello e la chiesa di S. Stefano di Casale, per la giurisdizione sul villaggio di Rolasco<sup>26</sup>. La lite si concentra su un gruppo di famiglie, ma il conflitto appare coinvolgere complessivamente l'inquadramento di questo piccolo nucleo insediativo, in cui il ricco patrimonio fondiario ha permesso alla chiesa di S. Stefano di costruire un'egemonia locale che entra in concorrenza con la capacità di protezione e di attrazione dei signori del vicino castello di Torcello. All'interno quindi delle testimonianze non troviamo solo indicazioni relative agli obblighi delle famiglie oggetto della lite, ma più generali considerazioni sulla giurisdizione signorile, sui servizi al castello e sulla fiscalità gestita dal comune rurale.

Emerge con evidenza un doppio meccanismo di legittimazione sulla base della protezione. Una prima serie di attestazioni è relativa a un conflitto sui pascoli: Alberto Brina e altri testimoni dichiarano *quod totum poderium de Rodolasco est de iurisdictione dominorum de Torcello*, e dichiarano di saperlo perché, quando i signori di San Giorgio (un altro castello non lontano)

---

<sup>22</sup> Nel 1168 il vescovo di Torino investe gli uomini di Chieri *de omnibus bonis usis quos bona terra debet habere. Il Libro rosso del comune di Chieri*, a c. di F. GABOTTO e F. GUASCO DI BISIO, Pinerolo, 1918 (Biblioteca della Società storica subalpina, 75), p. 4, doc. 1; nel 1185 i canonici di Asti richiedono, su alcune famiglie di Quarto, *omnem iurisdictionem tam in alodio quam in mansura, quam quisque dominus habet in hominibus suis: Le carte dell'Archivio capitolare di Asti*, op. cit., p. 89, doc. 96. A questo ambito concettuale rimandano anche le parole di un testimone che, interrogato se il signore *potest ei imperare quicquid vult*, risponde di essere tenuto a fare *ea que ipse Alinerius eis racionabiliter inperat: Le carte dell'Archivio capitolare di Casale Monferrato*, a c. di F. GABOTTO, U. FISSO, Pinerolo, 1907-1908 (Biblioteca della Società storica subalpina, 40-41), I, p. 220, doc. 115 (1224).

<sup>23</sup> Nel 1224 Guglielmo Cattaneo testimonia che da trent'anni ha una vigna, ricevuta in dote dalla moglie, e per questa vigna versa la decima a *domino Ardengo*; interrogato *ex qua causa tribuit ei decimam semper*, risponde *quod illa femina a qua habuit predictam vineam dabat ipsi Ardengo et illis de domo sua, set nescit aliam causam: Le carte dell'Archivio capitolare di Casale*, op. cit., I, p. 226 sg., doc. 116.

<sup>24</sup> TABACCO, *Egemonie*, op. cit., p. 195 sgg. e 240 sgg.

<sup>25</sup> Il caso più evidente è costituito dalle testimonianze relative a Rolasco e Torcello: v. nota seguente. Sono invece sottoposti ad attenta regolamentazione gli impegni dei sudditi nelle spedizioni militari del signore: cfr. P. CAMILLA, *Cuneo 1198-1382*, Cuneo, 1970, II, p. 74, doc. 47 (1259); G. MANUEL DI SAN GIOVANNI, *Memorie storiche di Dronero e della Val Maira*, Torino, 1868, p. 10, doc. 3 (1264); v. oltre, n. 28. E' da notare che attestazioni di riscossioni a volontà si trovano occasionalmente anche per altri censi: *Le carte dell'Archivio capitolare di Casale*, op. cit., I, p. 336, doc. 187 (1239).

<sup>26</sup> *Le carte dell'Archivio capitolare di Casale*, op. cit., I, p. 187-221, doc. 115.

avevano occupato i pascoli di Rolasco, i signori di Torcello erano intervenuti in loro difesa. Nessun testimone, si badi, ricorda una richiesta di aiuto da parte degli uomini di Rolasco, o anche solo una loro accettazione dell'intervento signorile. Nella logica della testimonianza, l'intervento dei signori non è identificato come base per la legittimità del loro potere, poiché ciò che si chiede ai testimoni è piuttosto una prova dell'esercizio di questo potere. Tuttavia è per noi rivelatore il meccanismo mentale cui ci troviamo di fronte: nel momento in cui deve provare la giurisdizione signorile, Brina non ricorda versamenti o servizi dei sudditi ai signori, ma l'impegno signorile per la protezione armata del territorio. Il testimone individua quindi nella protezione l'elemento costitutivo, qualificante e identificante della giurisdizione. Ma di per sé la protezione non è giurisdizione, ma piuttosto la contropartita signorile ai versamenti contadini. Presentare quindi l'attività militare come prova della giurisdizione significa individuare in essa l'elemento principale della natura e quindi della legittimità di questo potere e dei connessi prelievi.

Una seconda serie di attestazioni di rilievo concerne invece i servizi al castello, tema su cui numerose testimonianze delineano un quadro coerente. Fino ad alcuni anni prima la manutenzione del castello era compito degli uomini di Torcello, ovvero di chi abitava nelle immediate prossimità del castello; erano invece esplicitamente esclusi da questi obblighi gli uomini di Rolasco dipendenti dalla chiesa di S. Stefano. Ma durante una fase di intensa attività bellica, connessa soprattutto alle azioni del marchese di Monferrato, tutti gli uomini di Torcello e Rolasco si erano impegnati in questi servizi, evidentemente per fronteggiare l'emergenza e fruire in pieno delle potenzialità della fortificazione. Ma ciò che più ci interessa è constatare come i servizi al castello fossero richiesti a tutti gli uomini *durante* e *dopo* la guerra: la richiesta eccezionale diventa precedente e legittima la regolare prestazione di analoghi servizi. Di più: sulla base di questi servizi si consolida un rapporto tra i signori del castello di Torcello e la popolazione di Rolasco, consentendo ai signori la pretesa - sia pur contrastata - di esercitare su queste famiglie un completo controllo giurisdizionale.

Questa espansione e territorializzazione del potere sulla base della protezione non è nulla di sorprendente<sup>27</sup>; ciò che piuttosto sorprende è forse la sua cronologia, poiché appare interessante constatare ancora nel pieno secolo XIII un'elasticità di quadri territoriali tale da permettere espansioni signorili di questo tipo. Al contempo il caso di Rolasco ci permette di confermare l'efficacia della consuetudine, che agisce non solo sul tempo lungo o immemorabile, ma anche nella dimensione di alcuni anni o decenni: ogni servizio o pagamento in favore dei signori può in breve divenire fondamento per una riscossione regolare. La consapevolezza di questa forza legittimante dell'atto sembra segnare in modo chiaro le comunità duecentesche, che in diversi casi accettano di compiere un servizio armato straordinario per il signore solo di fronte a un atto scritto con cui il signore riconosca che questo servizio, non dovuto dalla comunità, è prestato *ex gratia*, in via eccezionale<sup>28</sup>.

Tuttavia - ed è in parte implicito nello stesso caso di Torcello e Rolasco appena esaminato - la capacità di protezione armata del territorio spesso diviene minaccia armata che i signori attuano nei confronti dei propri sudditi e dei signori concorrenti, minaccia che talvolta diviene violenza sfrenata e rapina<sup>29</sup>, ma in molti casi dà invece vita a un'esazione forzata ma non indiscriminata, poiché viene orientata verso ben precise imposte e quantità. Ancora la zona di Casale ci presenta, alla fine del secolo XII, una serie di testimonianze relative a una contesa tra le chiese di Casale e di Frassineto per alcune decime. In particolare è interessante notare come, in un momento del

---

<sup>27</sup> Un caso ben conosciuto è quello di Casciavola, presso Pisa, dove alla fine del secolo XI si assiste a un chiaro tentativo (fallito) di imporre un potere signorile sulla base di una consuetudine di servizi al castello: CH. WICKHAM, «La signoria rurale in Toscana», in *Strutture e trasformazioni della signoria rurale*, *op. cit.*, p. 365-367. Già nel secolo X un processo in parte analogo si riscontra attorno al castello canossano di Brescello: L. PROVERO, «Il sistema di potere carolingio e la sua rielaborazione nei comitati di Parma e Piacenza (secoli IX-XI)», in *Studi sull'Emilia occidentale nel Medioevo*, R. GRECI dir., in corso di stampa.

<sup>28</sup> *Cartario di Pinerolo*, *op. cit.*, p. 264, doc. 165 (1280); *Statuti e "Liber Franchisiarum et Libertatum" di Dogliani*, a c. di G. BARELLI, Torino, 1952 (Biblioteca della Società storica subalpina, 176), p. 22 sg., doc. 14 (1315).

<sup>29</sup> Il caso meglio documentato è sicuramente costituito dalle violenze perpetrate da Guglielmo di Barge ai danni degli uomini di Roncaglia: *Cartario della abazia di Cavour*, *op. cit.*, p. 77 sgg., doc. 51 (1270 circa).

conflitto, una delle parti in causa si presenti sulle terre contese con un gruppo di *militēs*, dichiarando di voler prendere *per vim* il fitto conteso; ma la riscossione passa poi attraverso la misurazione delle granaglie dovute<sup>30</sup>. D'altra parte la capacità di protezione non può essere ridotta ai suoi aspetti militari, ma al suo interno devono essere posti anche i casi di azioni giudiziarie che vedono affiancati i signori e i propri sudditi, in difesa ad esempio di beni comuni che rappresentano una risorsa per i contadini e una fonte di introiti fiscali per il signore<sup>31</sup>.

La terra è in molti testi la specifica ed esplicita ragione per singoli pagamenti. Non è però solo questione dei fitti dovuti per la concessione della terra, ma un fatto di condizione personale del contadino: coloro cui il signore concede la terra diventano *homines sui*, un gruppo su cui esercitare un insieme di prelievi e di forme di controllo<sup>32</sup>. Il dato è evidente nei casi in cui una signoria fondiaria si inserisce all'interno di una signoria di castello: qui i patti tra i diversi signori e le testimonianze dei sudditi sono espliciti nell'identificare, all'interno della comunità, un gruppo di persone che si qualificano come *homines* del signore fondiario, e che a causa della terra ottenuta in concessione devono a questo signore un insieme di servizi e pagamenti che vanno ben al di là del censo fondiario<sup>33</sup>. La concessione e il possesso della terra non creano soltanto un rapporto economico e contrattuale, ma qualificano complessivamente la condizione giuridica della persona. Il sacro, infine, si esprime in gesti e parole che in larga misura sfuggono alla registrazione scritta, e soprattutto alla registrazione in documenti destinati a definire le forme del potere signorile locale. Tuttavia emergono alcuni indizi di un'azione delle chiese tendente a valorizzare le proprie peculiarità, arricchendo di un superiore valore spirituale gli atti di sottomissione e di servizio in loro favore. Dobbiamo fare riferimento prima di tutto ad alcuni censi legati direttamente al carattere ecclesiastico del potere e in alcuni casi destinati specificamente al culto: tale è l'accordo tra la pieve di Orba e la chiesa di S. Martino di Gamondio, al cui interno si stabilisce che la chiesa di Gamondio dovrà ricevere dalla comunità locale un moggio di frumento all'anno *pro oliva et aqua foncium exhibendis populo illius territorii, si ad ecclesiam sancti Martini convenerint*<sup>34</sup>; tali sono le speciali competenze giudiziarie assunte dal vescovo di Asti per i casi di sacrilegio e di minaccia delle *res ecclesiae*<sup>35</sup>; tale è la stessa decima, la cui destinazione specificamente ecclesiastica, tuttavia, non sembra presente nelle coscienze dei contadini<sup>36</sup>.

Un più incisivo intervento del sacro nel definire le forme del prelievo - e probabilmente nel legittimarlo - è riscontrabile analizzando il calendario che segna il ritmo delle esazioni signorili, e

---

<sup>30</sup> Un testimone, Volimanno di Breme, ricorda che *se fuisset in arra Rasorum, ubi vidit quod clerici et laici Casalis, venientes ibi, petierunt a fratre Iacobo decimam de qua agitur; et cum frater Iacobus diceret quod non daret, ipsi dixerunt quod per vim caperent eam; et dicit quod cum lanceis, scutis, arcibus et spatibus venerant, et dicit quod minam acceperunt et mensuraverunt et ceperunt eam et indea eam cum carris extra aram duxerunt* : *Le carte dell'Archivio capitolare di Casale*, op. cit., I, p. 82, doc. 58; cfr. anche op. cit., p. 333, doc. 187 (1239). L'espressione *per vim* sembra assumere un significato complesso: non è solo un riferimento all'esercizio della violenza, ma diviene un sinonimo di *contra ius*, indicando l'esercizio indebito di un diritto (spesso esercitato grazie alla minaccia della forza). Cfr. un uso analogo in *Documenti degli archivi tortonesi relativi alla storia di Voghera*, op. cit., p. 223, doc. 165 (1170).

<sup>31</sup> V. ad esempio l'intervento dei marchesi di Saluzzo al fianco degli uomini di Scarnafigi nella lite che li oppone all'abbazia di Staffarda nel 1287: *Cartario della abazia di Staffarda*, a c. di F. GABOTTO, G. ROBERTI e D. CHIATTONE, Pinerolo, 1901 (Biblioteca della Società storica subalpina, 11 e 12), II, p. 195 sg., doc. 611.

<sup>32</sup> Uno dei testi più espliciti in questo senso è costituito da un piccolo gruppo di testimonianze che nel 1194 descrivono la signoria dei canonici di Asti sul villaggio di Quarto, una signoria in cui constatiamo una sintesi particolarmente stretta tra possesso della terra e controllo territoriale. In particolare Robaldo Foresterio connette al possesso di terra signorile, indipendentemente dalla quantità, una condizione di dipendenza, quando dichiara che *si ille qui tenet mansum in Quarto venderet totum excepto orto, de illo debet complere omnes condiciones tamquam si totum mansum haberet* : *Le carte dell'Archivio capitolare di Asti*, op. cit., p. 120, doc. 128.

<sup>33</sup> Alcuni accordi che definiscono le forme di convivenza tra diversi poteri signorili su un solo villaggio, si fondano anche sull'individuazione dei gruppi di *homines* pertinenti ai singoli signori fondiari: cfr. in particolare «Le più antiche carte di Caramagna», op. cit., p. 87, doc. 10 (1173).

<sup>34</sup> *Le carte dell'Archivio capitolare di Tortona*, op. cit., I, p. 344, doc. 302.

<sup>35</sup> Norme di questo tipo sono contenute negli accordi che nel 1117 consentono di spartire la giurisdizione su Govone tra il vescovo e una famiglia signorile locale: *Il Libro verde della Chiesa d'Asti*, op. cit., I, p. 248, doc. 110.

<sup>36</sup> Cfr. ad esempio le testimonianze relative alla lite tra l'abbazia di Rifreddo e i sacerdoti e alcuni *militēs* di Revello, nel 1253: *Cartario di Rifreddo*, op. cit., p. 131 sgg., doc. 134.

in particolare il frequente uso delle festività di Pasqua e Natale, sia per censi riconducibili direttamente al culto (cera, olio etc.), sia soprattutto per censi di significato ricognitivo<sup>37</sup>. Questi versamenti sono spesso portati direttamente dai sudditi alla casa del signore, cui implicitamente rendono omaggio; e le testimonianze in nostro possesso sembrano mostrare come questo momento di riconoscimento del potere signorile entri a far parte dei gesti che scandiscono regolarmente le principali feste cristiane. Celebrazione della festa e riconoscimento del potere sembrano quindi connettersi, con un meccanismo che richiama un'altra ben più attestata forma di legittimazione del potere signorile, le chiese private. Il controllo signorile sulle chiese in cura d'anime è infatti un chiaro meccanismo di legittimazione attraverso il sacro: il patronato sulla chiesa locale, ovvero sul luogo in cui la comunità si riunisce regolarmente e incontra il sacro, permette l'affermarsi di un'idea del signore come patrono della comunità. Il rapporto tra la comunità e il sacro si concentra in momenti e luoghi che sono al tempo stesso celebrazione comunitaria del sacro e affermazione simbolica del potere signorile<sup>38</sup>.

Dobbiamo anche notare come, in alcuni atti che definiscono rapporti di sottomissione tra diverse chiese, si possa constatare la presenza di interessanti rituali destinati a esprimere questa sottomissione. Il caso meglio descritto è il patto che nel 1211 chiude le lunghe contese tra le abbazie di S. Michele della Chiusa e di S. Pietro di Savigliano. L'abate di S. Michele avrà diritto di ottenere a Savigliano ospitalità una volta all'anno con dodici cavalcature, e dovrà essere ricevuto *processionaliter* la prima volta, mentre le volte successive dovrà essere accolto *cum pulsatione duarum campanarum*; inoltre l'abate di S. Pietro dovrà versare un obolo annuo e dovrà venire alla festa di san Michele, *in expensis Clusini monasterii, cum V equitaturis ad plus, duobus diebus, videlicet in vigilia et in festo; qui abbas Saviliani in prima vice a Clusino conventu cum decem revestitis et pulsatione campanarum processionaliter recipi debet*<sup>39</sup>. Possiamo quindi senz'altro individuare nella cultura di queste chiese un insieme gestuale atto a manifestare la sottomissione, ma non abbiamo dati sufficienti per affermare l'applicazione di rituali analoghi nella manifestazione dei rapporti tra le chiese e i propri sudditi<sup>40</sup>.

Rispetto ai quattro elementi che abbiamo messo in evidenza - la consuetudine, la protezione, la terra e il sacro - minore sembra il ricorso legittimante al regno e alla memoria di un sistema di potere di tipo pubblico. Interessanti a questo proposito le testimonianze raccolte nel 1224 per la causa relativa a Rolasco e Torcello, in cui diversi testimoni dimostrano di conservare una memoria piuttosto chiara di un'infudazione imperiale ai signori di Torcello<sup>41</sup>. Se qui il richiamo sembra diretto ed esplicito, occorre considerare bene la logica che guida queste testimonianze: quando viene loro chiesto a che titolo i signori possono richiedere determinate esazioni, la risposta rimanda sempre alla protezione o alla concessione della terra come basi del rapporto e quindi come fondamenti per il prelievo signorile; solo nel momento in cui viene loro richiesto come i Torcello abbiano acquisito la giurisdizione, i testimoni fanno riferimento alle investiture imperiali. Questo indica, a mio parere, come anche di fronte a investiture imperiali da cui una giurisdizione

<sup>37</sup> Per queste scadenze, per i connotati sacri e per l'esplicito significato ricognitivo di alcuni versamenti, v. oltre n. 45 sgg. Per processi in parte analoghi di investimento politico sui luoghi di culto in età moderna, v. A. TORRE, *Il consumo di devozioni: religione e comunità nelle campagne dell'ancien régime*, Venezia, 1995.

<sup>38</sup> Cfr. per questo PROVERO, *L'Italia dei poteri locali*, op. cit., p. 92.

<sup>39</sup> P. CANCIAN, G. CASIRAGHI, *Vicende, dipendenze e documenti dell'abbazia di S. Michele della Chiusa*, Torino, 1993 (Biblioteca storica subalpina, 210), p. 166, doc. 8. Un altro esempio di espressione rituale dei rapporti tra diverse chiese si trova nell'accordo con cui nel 1182 la badessa di S. Anastasio di Asti si impegna a versare ai canonici la somma di 10 soldi ogni anno alla vigilia della festa di sant'Anastasio, *si canonici iverint ad sanctum Anastasium in processione: Le carte dell'Archivio capitolare di Asti*, op. cit., p. 72, doc. 75.

<sup>40</sup> V. però le importanti osservazioni di WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti*, op. cit., p. 447 sgg., sui rituali della vita quotidiana e la compenetrazione di sistemi rituali diversi.

<sup>41</sup> I testimoni presentati da Alinerio di Torcello vengono in alcuni casi interrogati sull'origine del potere dei signori di Torcello: uno dei consorti dichiara che lo hanno ottenuto *ab inperatore pro feudo gentili*; un altro fa risalire la concessione *ab imperatore Federico*; un altro ancora afferma che l'hanno ricevuto *a rege Carlone Magno, in allodium*; Gargano di Torcello infine dichiara *quod vidit et interfuit ubi inperator Anricus investivit Alinerium et Faxatum condam de Torcello de eorum recto feudo, et ibi ipse inperator obsculatus fuit ipsos*: *Le carte dell'Archivio capitolare di Casale*, op. cit., I, p. 191, 195, 207 e 210, doc. 115.

trae origine, la sua legittimità - nella cultura politica locale - sia connessa piuttosto ai meccanismi di protezione e di redistribuzione di risorse su cui si basano i rapporti interni alla società contadina locale. I due piani - dell'origine e della legittimazione - restano distinti, e i nostri testimoni non sembrano cadere nella trappola dell'«idolo delle origini» stigmatizzato da Marc Bloch<sup>42</sup>: per loro la legittimazione è prima di tutto nel presente o nella consuetudine, non nell'origine. Delicata appare la valutazione dell'uso del termine *comitatus* per indicare un insieme di diritti e competenze giurisdizionali, all'interno di accordi tra diversi poteri o di transazioni tra signori e comunità. Il termine non sembra non sembra implicare un preciso e legittimante riferimento alla fase in cui questi poteri erano nelle mani dei conti in quanto ufficiali regi, ma non è certo un termine neutro: conserva anzi una connotazione latamente pubblica, che sembra crescere nel corso dei decenni, forse sulla spinta della cultura politica imperiale. Se quindi il termine *comitatus* non assume una funzione di rilievo nella cultura politica contadina, né sembra divenire un concetto chiave per processi di legittimazione, pure conserva una certa pregnanza e può essere forse assunto come indizio di una consapevolezza della natura pubblica di determinati poteri<sup>43</sup>.

### *I tempi del prelievo*

Le fonti piemontesi sono in linea generale concordi nel descrivere un calendario dei pagamenti e dei servizi contadini strutturato sulla base di due criteri: il ciclo della produzione agraria e della commercializzazione, e l'individuazione di momenti fondanti per la spiritualità e l'identità comunitaria. Il primo fattore fa sì che le date di consegna si concentrino nella seconda parte dell'anno, a partire dal tempo della mietitura, per proseguire con quello della vendemmia e per concludersi con san Martino e il tempo natalizio. Queste date sembrano assumere connotati diversi: le consegne in natura sembrano concentrate soprattutto tra agosto e settembre (al tempo delle messi o a san Michele), mentre a novembre, tra san Martino e sant'Andrea, convergono i censi in denaro<sup>44</sup>. Questo sembrerebbe coerente con il ciclo della produzione agraria (tra estate e autunno) e i tempi della commercializzazione dei prodotti, che permette alla società contadina di accumulare piccole somme di denaro nel tardo autunno. Un significato diverso sembra assumere il tempo di Natale: diversi testi concordano nell'indicare in questa fase il momento della consegna di censi minori per rilievo economico, ma con evidenti significati simbolici, spesso portati direttamente alla casa del signore. Un significato complesso assume anche il tempo quaresimale e pasquale, in cui si concentrano non tanto i grandi censi fondiari, quanto piuttosto i censi di valore ricognitivo, la consegna al signore di agnelli e uova.

Occorre soffermarsi brevemente su questi versamenti e soprattutto sulla possibilità agli occhi dello storico di attribuire ad essi un valore ricognitivo. Tutti i censi sono ricognitivi, ovvero ogni

---

<sup>42</sup> Cfr. M. BLOCH, *Apologia della storia o Mestiere di Storico*, Torino, 1960, pp. 43-48.

<sup>43</sup> R. BORDONE, «Una valle di transito nel gioco politico dell'età sveva. Le trasformazioni del potere e dell'insediamento nel comitato di Serralunga », *Bollettino storico-bibliografico subalpino*, 73 (1975), p. 109 sgg., che sottolinea il prevalente significato di *comitatus* come insieme di diritti signorili, e la rielaborazione del termine verso un'accezione territoriale nel caso specifico del comitato di Serralunga. Un altro caso specifico in L. PROVERO, *Dai marchesi del Vasto ai primi marchesi di Saluzzo. Sviluppi signorili entro quadri pubblici (XI-XII secolo)*, Torino, 1992 (Biblioteca storica subalpina, 209), p. 160 sg. Riferimenti ai diritti pertinenti al comitato si trovano ad esempio in *Le più antiche carte di Caramagna*, *op. cit.*, p. 87, doc. 10 (1173); *Il Libro verde della Chiesa d'Asti*, *op. cit.*, II, p. 165, doc. 294 (1194); *Appendice al Libro rosso del comune di Chieri*, a c. di F. GABOTTO, Torino, 1913 (Biblioteca della Società storica subalpina, 76), p. XLI, doc. 47 (1221).

<sup>44</sup> Gli atti più espliciti nel contrapporre queste due date e queste due modalità di versamento sono due franchigie del 1198 (per Miradolo e per Racconigi) che distinguono i versamenti a san Michele (in natura) e san Martino (in denaro): *Cartario di Pinerolo*, *op. cit.*, p. 83, doc. 61; *Historiae Patriae Monumenta, Chartae*, II, *op. cit.*, col. 1190, doc. 1692. Ma queste date (le messi, san Michele, san Martino e sant'Andrea) ricorrono in molti testi: *Il Libro verde della Chiesa d'Asti*, *op. cit.*, I, p. 18, doc. 6 (1215); p. 68, doc. 23 (1118); *Cartario alessandrino fino al 1300*, a c. di F. GASPAROLO, Torino, 1928 (Biblioteca della Società storica subalpina, 113-115), I, p. 62, doc. 43 (1143); CANCIAN, CASIRAGHI, *Vicende, dipendenze e documenti*, *op. cit.*, p. 150, doc. 1 (1160); *Le carte dell'Archivio capitolare di Asti*, *op. cit.*, p. 117, doc. 128 (1194); MULETTI, *Memorie storico-diplomatiche*, *op. cit.*, II, p. 167 (1210); *Cartari minori*, *op. cit.*, III, p. 22, doc. 15 (1228).

versamento pubblico al signore è un atto di riconoscimento dei suoi diritti giurisdizionali<sup>45</sup>. In questo ambito appare sicuramente corretto riconoscere un valore rituale a un ampio complesso di atti, a tutte quelle «procedure formalizzate e prevedibili» che vanno a costituire per la comunità locale un linguaggio politico, un sistema di espressione dei rapporti interpersonali e di potere<sup>46</sup>. A questo si riconnettono i molti casi in cui un testimone appare in grado di affermare la dipendenza di un uomo da un signore sulla base dei gesti (versamenti, servizi, trasporti) che gli ha visto compiere: ogni servizio prestato al signore in pubblico, davanti alla comunità, oltre al suo valore concreto e materiale ha un valore di testimonianza e riconoscimento simbolico del potere signorile. Constatiamo tuttavia come i testimoni non attribuiscono un uguale valore simbolico e ricognitivo a tutti i censi, e concentrano la propria attenzione su versamenti talvolta di ridotto valore economico, ma spesso collocati in determinati momenti dell'anno. Vediamo ad esempio la testimonianza di Pietro Dente, che nel 1214 è interrogato per una lite tra i canonici del Duomo di Asti e quelli di S. Secondo, per il possesso di alcune terre. Quando gli viene chiesto se le terre che lui coltiva versano un quarto del raccolto, due capponi e due pani al tempo delle messi, Pietro precisa che portava al Duomo due capponi a Natale, mentre il grano veniva ritirato dal gastaldo dei canonici quando ancora era nei covoni, ma non ricorda in che giorno esattamente<sup>47</sup>. Nella memoria del testimone, la differenza dal punto di vista del rilievo simbolico è palese: da un lato un versamento economicamente rilevante (un quarto del raccolto) fatto sui campi, a un delegato laico del signore, in data incerta; dall'altro lato un versamento meno rilevante dal punto di vista economico, ma fatto direttamente nel Duomo della città e in una data ben precisa e simbolicamente rilevante.

Altri documenti ci mostrano il concentrarsi nei periodi di Pasqua e Natale di versamenti che sembrano più esplicitamente rinviare a una funzione sacrale o simbolica: tale è l'olio - esplicitamente destinato *ad luminaria* o consegnato *ante altare* - che nel tempo pasquale gli uomini di Bagnolo devono alla chiesa di Tortona<sup>48</sup>; l'agnello che a Pasqua i coltivatori di Quarto d'Asti devono ai canonici<sup>49</sup>; l'acqua cui ha diritto la badessa di Sant'Eufemia al sabato santo<sup>50</sup>; la cera che la chiesa di S. Clemente di Torcello deve a quella di S. Evasio di Casale il sabato santo<sup>51</sup>. Altra scansione temporale con rilevanti significati simbolici è quella attestata a Mondovì nel 1210, dove si stabilisce che il *terragium* dovrà essere versato dagli estranei a Natale, a Pasqua e in occasione della fiera<sup>52</sup>. Apparentemente si tratta di due momenti a contenuto religioso e di uno a carattere economico-commerciale; ma ciò che unisce questi tre momenti sembra essere soprattutto la loro funzione costitutiva per la comunità: attorno ai riti pasquali e natalizi e nella celebrazione della fiera la comunità si raccoglie e si identifica. Non appare quindi casuale che chi della comunità non fa parte sia tenuto al pagamento proprio in momenti solennemente costitutivi dell'identità comunitaria.

La ritualità che vediamo concentrarsi nel tempo pasquale peraltro non è unidirezionale: non solo i sudditi, ma anche i signori compiono gesti con preciso valore simbolico, tendenti a riaffermare il sistema delle dipendenze locali. Un caso particolarmente significativo appare quello della lite che nel 1190 oppone il capitolo di Tortona e l'abbazia di S. Marzano per il controllo delle decime nella

---

<sup>45</sup> Una lite relativa al Tortonese ci mostra con particolare chiarezza come gli atti di pagamento dei censi avessero un valore non solo economico, ma di conferma e rinnovo del rapporto tra il signore e il dipendente: la lite oppone, nel 1197, i canonici di Tortona a un loro affittuario, tal Bono, e ruota attorno al reiterato tentativo da parte di Bono di pagare i censi arretrati, che vengono invece rifiutati dai canonici. Il quadro sembra chiaro: di fronte a una vicenda processuale che probabilmente stava volgendo a favore dei canonici, l'affittuario cerca di pagare il dovuto, un fitto che non è certo simbolico, ma il cui pagamento avrebbe il valore di confermare e ricostituire il rapporto: *Le carte dell'Archivio capitolare di Tortona*, *op. cit.*, I, p. 191 sg., doc. 159.

<sup>46</sup> Cfr. l'accezione di «rituale» utilizzata da WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti*, *op. cit.*, p. 447 sgg. (in particolare p. 447 in nota, da cui è tratta la citazione).

<sup>47</sup> *Le carte dell'Archivio capitolare di Asti*, *op. cit.*, p. 220, doc. 256.

<sup>48</sup> *Le carte dell'Archivio comunale di Voghera fino al 1300*, a c. di A. TALLONE, Pinerolo, 1918 (Biblioteca della Società storica subalpina, 49), p. 3, doc. 2 (1090) e p. 9, doc. 6 (1179).

<sup>49</sup> *Le carte dell'Archivio capitolare d'Asti*, *op. cit.*, p. 117, doc. 128 (1194).

<sup>50</sup> *Le carte dell'Archivio capitolare di Tortona*, *op. cit.*, I, p. 194, doc. 160 (1198).

<sup>51</sup> *Le carte dell'Archivio capitolare di Casale*, *op. cit.*, II, p. 48, doc. 249.

<sup>52</sup> *Il Libro verde chiesa d'Asti*, *op. cit.*, I, p. 50, doc. 14.

borgata Carbongio, nel Tortonese. Le testimonianze raccolte nell'occasione ci riferiscono come, per consuetudine, nel sabato prima della Domenica delle Palme un monaco passasse per le case della borgata a distribuire i rami di olivo e riscuotere la decima delle uova. I due atti (la consegna e la riscossione) non sono casualmente accostati, ma specificamente correlati, come dimostra con chiarezza la risposta data da una donna, che rifiuta il ramo d'olivo dichiarando *non datis nobis olivam, non debemus dare decimam*<sup>53</sup>.

Si definisce quindi un ciclo di lavoro e pagamenti che integra esigenze economiche e volontà di espressione simbolica dei rapporti sociali; questo ciclo tuttavia si rompe di fronte ad alcune esazioni straordinarie di cui troviamo traccia nei documenti: tale è il fodro regale, che appare ancora efficacemente richiesto nei primi decenni del XIII, quando troviamo testimonianza di questa esazione straordinaria da parte dei signori e della successiva consegna del denaro al castello di Annone, centro della presenza imperiale nel Piemonte meridionale<sup>54</sup>. Altro momento di esazione che rompe la ciclicità annua è il cosiddetto *adiutorium*, l'intervento richiesto alla comunità in alcuni momenti eccezionali della vicenda del signore, ovvero la prigionia, il matrimonio della figlia, l'acquisto di un castello o un pellegrinaggio a Gerusalemme<sup>55</sup>. Infine i servizi di guardia e di manutenzione al castello possono assumere un carattere straordinario, quando urgenti necessità militari richiedono un impegno più intenso, che in alcuni casi si allarga a settori della popolazione normalmente esentati da questo tipo di servizi<sup>56</sup>. Qui però si inserisce un processo diverso: la prestazione straordinaria tende a diventare precedente, a legittimare ulteriori analoghe richieste in momenti in cui l'emergenza è cessata. La minaccia militare diviene quindi per i signori di castello un'occasione per valorizzare la propria capacità di protezione, allo scopo di ampliare il proprio potere in un senso pienamente territoriale.

### *Le forme del prelievo*

Gli atti che descrivono in modo ampio il sistema di esazioni fiscali di cui fruisce un potere signorile, convergono in larga misura a offrirci l'immagine di un prelievo articolato: censi in natura, in denaro e in servizi si integrano alla ricerca di un equilibrio possibile tra le esigenze signorili e le possibilità contadine, così come si integrano i censi consegnati dai sudditi alla residenza del signore, con quelli che gli agenti signorili prelevano direttamente sui campi e nelle case<sup>57</sup>. Da un

<sup>53</sup> *Le carte dell'Archivio capitolare di Tortona, op. cit.*, I, p. 135 sgg., doc. 113, in particolare p. 137 (da cui è tratta la citazione). È importante notare come la connessione causale tra ramo d'ulivo e decima sia affermata dai testimoni presentati dall'abbazia e sia invece negata da testimoni di parte canonica (v. ad esempio la testimonianza di Ottobono, a p. 138).

<sup>54</sup> Il testo più esplicito su questa capacità imperiale di esazione è ancora la raccolta di testimonianze relative a Rolasco, del 1224: uno dei consorti ricorda che *cepit boves [ ] pro fodro imperatoris, et eos fecit vendere et danarios dare nuntio imperatoris, scilicet pro fodro inposito ab imperatore*; altri specificano che il signore locale, requisiti i buoi, *eos transmisit ad Nonum nuntio imperatoris*: *Le carte dell'Archivio capitolare di Casale, op. cit.*, I, p. 193, 199, 206, 208, 209 e 221, doc. 115. Ma riferimenti al fodro imperiale (in forma sufficientemente concreta, e non come vaga eventualità) si trovano in altri testi: *Cartario di Pinerolo, op. cit.*, p. 109, doc. 84 (1218); *Le carte dell'Archivio capitolare di Casale, op. cit.*, I, p. 264, doc. 151 (1231). Anche i molti riferimenti al fodro imperiale contenuti nelle franchigie del secolo XII, per quanto si riferiscano a un'eventualità e non a un effettivo esercizio di questo diritto di esazione, sono segno della percezione di una concreta possibilità di esazione: *Il Libro rosso di Chieri, op. cit.*, p. 123, doc. 62 (1172); *Il "Liber instrumentorum" del comune di Mondovì*, a c. di G. BARELLI, Pinerolo, 1904 (Biblioteca della Società storica subalpina, 24), p. 19, doc. 5 (1181); *Documenti inediti di Torino, op. cit.*, p. 44, doc. 50 (1187); *Historiae Patriae Monumenta, Chartae*, II, *op. cit.*, col. 1190, doc. 1692 (1198); MENOCHIO, *Memorie storiche, op. cit.*, p. 301, doc. 16 (1203); *Cartari minori*, I, a c. di E. DURANDO e V. DRUETTI, Pinerolo, 1908 (Biblioteca della Società storica subalpina, 42), p. 222, doc. 6 (1203).

<sup>55</sup> MENOCHIO, *Memorie storiche, op. cit.*, p. 194, doc. 13 (1194); p. 301, doc. 16 (1203); *Historiae Patriae Monumenta, Chartae*, II, *op. cit.*, col. 1190, doc. 1692 (1198); BALBIS, *L'atto di fondazione, op. cit.*, p. 49 (1206).

<sup>56</sup> V. sopra, n. 26, per il caso di Torcello e Rolasco.

<sup>57</sup> L'ampia articolazione del prelievo signorile emerge con particolare chiarezza in alcuni testi: *Le carte dell'Archivio capitolare di Asti, op. cit.*, p. 117, doc. 128 (1194); *Historiae Patriae Monumenta, Chartae*, II, *op. cit.*, col. 1190, doc. 1692 (1198); *Le carte dell'Archivio capitolare di Casale, op. cit.*, I, p. 78-90, doc. 57-58 (fine XII secolo); *Il Libro verde della chiesa d'Asti, op. cit.*, I, p. 43 sgg., doc. 14 (1210); II, p. 170, doc. 297 (1200); MENOCHIO, *Memorie storiche, op. cit.*, p. 301 sg., doc. 16 (1203).

punto di vista economico le incertezze della produzione e del mercato consigliano probabilmente di mantenere un reddito diversificato, che protegga dai momenti di crisi; e al contempo alcune prestazioni - come i servizi di trasporto - si rivelano necessarie per il funzionamento stesso del sistema di prelievo. Ma ovviamente non si tratta di una questione puramente economica: oltre all'acquisizione di denaro e risorse, i poteri signorili hanno l'esigenza da un lato di mantenere un attento controllo sui sudditi e sulla loro produzione, dall'altro di vedere riconosciuto e riconfermato il proprio potere in forme rituali. La raccolta dei prodotti sui campi e nelle case, le consegne periodiche presso la casa del signore, le prestazioni d'opera nei campi signorili e nel castello soddisfano questa doppia esigenza signorile. Il rapporto tra i signori e i sudditi si manifesta quindi in un sistema in genere piuttosto complesso dal punto di vista dei trasporti e dei mediatori del prelievo signorile.

In quest'ottica devono essere letti i processi di semplificazione della fiscalità signorile, che sono suggeriti dalla sua articolazione e complessità gestionale, ma che non giungono mai a una semplificazione totale, a una riduzione di tutto il prelievo a un'unica imposta. In specifico sono ben documentati gli atti in cui un signore e una comunità di villaggio si accordano per sostituire il fodro (o un insieme più articolato di imposte) con un *fictum*<sup>58</sup>. Sono atti su cui convergono significati diversi: si manifesta prima di tutto un'esigenza, per entrambe le parti, di regolarità del prelievo; ma è anche il passaggio di quote di potere dal signore alla comunità, poiché la difficoltà di gestione di un capillare prelievo casa per casa suggerisce di delegare alla comunità la valutazione dei patrimoni e la riscossione dell'imposta<sup>59</sup>. Infine nel passaggio dal fodro al fitto si può forse cogliere un ulteriore appannarsi di un'originaria matrice pubblica del potere signorile, come sembra indicare il passaggio da un termine di forte tradizione regia come *fodrum*, a uno di stampo schiettamente privatistico e contrattuale come *fictum*.

In genere tuttavia questo *fictum* non si trasforma nell'unica imposizione signorile locale: la semplificazione gestionale e la delega alla comunità comportano infatti un allentarsi del controllo signorile sulla società locale, che viene garantito quindi da imposizioni di altro tipo, direttamente connesse alla produzione agraria e al controllo giudiziario dei conflitti. Nella stessa direzione - di conservazione di un capillare controllo - si pongono le norme ben attestate che limitano la disponibilità della terra da parte dei concessionari, vietandone la vendita al di fuori del villaggio o condizionandola all'approvazione del signore<sup>60</sup>.

Un sistema di prelievo articolato richiede la gestione da parte signorile di un insieme di mediatori, di figure che consentano al potere l'effettivo prelievo fiscale. Questo si rende tanto più necessario per poteri territorialmente ampi o dispersi, come è il caso dei principati territoriali o delle chiese vescovili. Se per questi poteri assume un rilievo fondamentale il castellano, rappresentante in tutto e per tutto del signore in sede locale, la concreta gestione del prelievo fiscale appare concentrata nelle mani di funzionari minori, e in particolar modo dei gastaldi, dei *massarii* e, in ambito

---

<sup>58</sup> Sono atti con livelli molto diversi di articolazione: v. *Il "Liber instrumentorum" di Mondovì, op.cit.*, p. 20, doc. 5 (1181); A. TALLONE, *Tomaso I marchese di Saluzzo (1244-1296). Monografia storica con appendice di documenti inediti*, Pinerolo, 1916 (Biblioteca della Società storica subalpina, 87), App. p. 358 sg., doc. 2 sg. (1197); *Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, a c. di Q. SELLA e P. VAYRA, Roma, 1887 (Atti della R. Accademia dei Lincei, s.II, voll.V-VII), II, p. 131, doc. 75 (1197); *Il Libro verde della Chiesa d'Asti, op.cit.*, II, p. 170, doc. 297 (1200); MENOCHIO, *Memorie storiche, op.cit.*, p. 302, doc. 16 (1203); *Cartari minori, op.cit.*, III, p. 12, doc. 7 (1214).

<sup>59</sup> Indicazioni relative alla presenza di un estimo e di forme di ripartizione fiscale interna alla comunità: *Documenti vogheresi dell'Archivio di Stato di Milano, op.cit.*, p. 273, doc. 183 (1193); *Cartario di Pinerolo, op.cit.*, p. 113, doc. 85 (1218). Per il controllo della comunità sui propri membri v. oltre, n. 71. Esiste però anche una forma di sostituzione di livello individuale, che sembra implicare soprattutto un alleggerimento del carico fiscale: *Il Libro verde della Chiesa d'Asti, op.cit.*, I, p. 18, doc. 6 (1215).

<sup>60</sup> Il caso meglio documentato e studiato è quello di Quarto d'Asti, dove i canonici, sulla base di una posizione dominante nel possesso della terra, sviluppano una forma di signoria territoriale, al cui interno concentrano uno specifico impegno nel limitare le alienazioni di terre, soprattutto in favore di abitanti della città: E. BALDA, «Una corte rurale nel territorio di Asti nel medioevo: Quarto d'Asti e l'amministrazione del capitolo canonico», *Bollettino storico-bibliografico subalpino*, 70 (1972), p. 65 sgg.

ecclesiastico, dei *decimarii*<sup>61</sup>. Questi termini peraltro non rappresentano in alcun modo un lessico rigido e definito, ma piuttosto le ricorrenze più attestate all'interno di una forte varietà.

Le funzioni degli ufficiali signorili possono essere dedotte dal gran numero di atti in cui li vediamo in azione. Ma più in specifico per i castellani possiamo far riferimento agli accordi tra il marchese di Saluzzo e l'abate di S. Dalmazzo del 1287, in cui il marchese ottiene il diritto di nominare a Centallo un *castellanum sive rectorem [ ] qui regat et iustitiam reddat, et imperium et iurisdictionem exercent, et omnes redditus recipiat*, per poi redistribuirli ogni quattro mesi ai due poteri territoriali<sup>62</sup>. Per i gastaldi possiamo invece far riferimento a un'investitura a un gastaldo del Tortonese da parte della badessa di S. Maria del Senatore, nel 1225: l'uomo formula un articolato giuramento, i cui dati essenziali possono essere ricondotti all'obbligo di riscossione dei censi e di custodia complessiva dei beni e dei diritti signorili<sup>63</sup>. Ma nei contesti in cui un particolare addensamento documentario si concentra su un singolo villaggio, possiamo essere informati ancora meglio grazie agli atti della pratica: così a Quarto d'Asti, tra XII e XIII secolo, le funzioni del gastaldo Giacomo Berruto emergono in tutta la loro varietà. Berruto è di fatto incaricato della completa gestione della corte: a lui competono la riscossione dei censi, la ripartizione dei prodotti nelle diverse destinazioni, la vendita delle derrate, la conduzione dei lavori agricoli, delle corvées, dei servizi di manutenzione e custodia. E' di fatto un controllo totale sulla corte, che consente al gastaldo non solo un personale arricchimento, ma anche un notevole consolidamento della propria forza politica: Giacomo riesce così a porsi come arbitro tra i signori e la comunità e a costruirsi una clientela sufficientemente solida<sup>64</sup>.

Nel complesso questi ufficiali minori - e in particolare i gastaldi - possono essere identificati con personaggi non aristocratici, ma di un qualche rilievo locale, che entrano al servizio del signore alla ricerca di un'opportunità per arricchirsi o per acquisire quote di potere in sede locale. La funzione non li esenta dagli obblighi nei confronti del fisco signorile<sup>65</sup>, ma questa doppia posizione - di sudditi e ufficiali - rappresenta sicuramente una possibilità preziosa: il gastaldo si pone in una posizione di forza, tramite quasi obbligato tra signori e comunità nella pratica di tutti i giorni; punto di snodo di alcuni dei maggiori flussi economici locali; punto di controllo della produzione e spesso gestore di fatto di quote importanti del potere signorile<sup>66</sup>. Non a caso, se talvolta constatiamo incarichi a breve termine, sono numerosi i tentativi di dinastizzare la carica di gastaldo. Ancora il caso di Giacomo Berruto è illuminante: il grande potere da lui accumulato induce i canonici di Asti a mutare il sistema di reclutamento dei gastaldi, ricorrendo ai canonici stessi; ma questa scelta provoca la dura reazione dei figli di Giacomo, che cercano di rivendicare i propri diritti su Quarto, diritti che non appaiono sanciti da alcun contratto, ma solidamente fondati sul radicamento locale della famiglia. Si apre quindi un conflitto molto duro, al cui interno

---

<sup>61</sup> Un'articolazione gerarchica, con la sottomissione dei *decimarii* ai *massarii*, è illustrata da testi relativi al Casalese, alla fine del secolo XII: *Le carte dell'Archivio capitolare di Casale, op.cit.*, I, p. 78, doc. 57.

<sup>62</sup> MULETTI, *Memorie storico-diplomatiche, op. cit.*, II, p. 446. L'atto è successivo al periodo da me qui analizzato, ma si situa in un contesto geopolitico pienamente signorile, in cui non si possono cogliere significative influenze del mondo comunale. L'atto del 1287 rappresenta peraltro la riformulazione di un patto del 1195, in cui le funzioni gestionali erano affidate a un gastaldo di nomina abbaziale: *op. cit.*, II, p. 119.

<sup>63</sup> *Documenti vogheresi dell'Archivio di Stato di Milano, op.cit.*, p. 315, doc. 226; altri documenti che illustrano i compiti dei gastaldi sono: *op. cit.*, p. 201, doc. 143 (1183); *Documenti degli archivi tortonesi relativi alla storia di Voghera*, *op. cit.*, p. 52, doc. 25 (1183). Ma, in generale, tutte le raccolte testimoniali che descrivono prelievi signorili ci mostrano una folla di *massarii*, *decimarii*, gastaldi e *villici* impegnati a percorrere le campagne, a controllare i sudditi e a raccogliere le imposte spettanti al signore.

<sup>64</sup> BALDA, «Una corte rurale», *op.cit.*, p. 91 sg.

<sup>65</sup> Cfr. *Le carte dell'Archivio capitolare di Casale, op.cit.*, I, p. 332 sgg., doc. 187 (1239).

<sup>66</sup> Gli atti di lite tra i canonici di Tortona e l'abbazia di S. Eufemia aprono uno squarcio su una quotidianità di rapporti tra il gastaldo della badessa e i *decimarii* dei canonici, che si trovano concretamente a gestire non solo il prelievo signorile, ma anche i rapporti con la signoria concorrente: *Le carte dell'Archivio capitolare di Tortona, op.cit.*, I, p. 192 sg., doc. 160. La capacità dei gastaldi di agire da mediatori tra signori e comunità è evidente anche nell'atto del 1252 con cui l'abate di S. Maria di Pinerolo investe il gastaldo di Buriasco, *nomine communitatis Buriasci*, dei diritti su un canale: *Cartario di Pinerolo, op.cit.*, p. 199, doc. 120. S. REYNOLDS, *Kingdoms and Communities in Western Europe. 900-1300*, Oxford, 1984, p. 133, sottolinea come questi ufficiali signorili vivano una doppia fedeltà, verso il signore per cui operano e verso la comunità contadina cui appartengono.

- ed è un dato da sottolineare - i Berruto dimostrano di godere dell'appoggio di quote significative della popolazione locale. Il potenziamento locale di Giacomo Berruto dimostra quindi tutta la sua duratura efficacia, grazie alla creazione di una clientela all'interno della società locale, tale da garantire ai figli una notevole forza di pressione sul potere signorile<sup>67</sup>.

Per i castellani appaiono profondamente diversi sia le vie di reclutamento, che privilegiano nettamente l'origine aristocratica, sia le forme di esercizio della funzione, che appare dotata di ampi poteri, ma anche sottoposta a un più efficace controllo signorile o principesco, come si può dedurre anche dall'assenza di fenomeni di dinastizzazione della carica, quali invece constatiamo per i gastaldi<sup>68</sup>.

Una posizione complessa, intermedia tra i signori e la società contadina, è quella dei *militēs* locali: da un lato sono le figure più chiaramente esentate dal peso del fisco signorile spesso detentori in proprio di quote anche rilevanti di potere e di capacità di esazione<sup>69</sup>. Ma al contempo sono il principale strumento di forza armata del signore, quelli che garantiscono la sua capacità di costringere i contadini ai pagamenti dovuti. Se quindi non possiamo attribuire alla piccola aristocrazia una funzione definita e strutturata di prelievo per conto del signore, constatiamo una loro normale funzione a sostegno di questo prelievo, e probabilmente anche una capacità di operare alla guida della comunità locale, orientando in modo significativo il consenso della società contadina<sup>70</sup>.

Ma la funzione dei *militēs* e dei notabili contadini come strumenti del fisco signorile deve essere inquadrata in una valutazione dell'azione del comune rurale in questo campo. Gli interventi di tipo fiscale mostrano in modo evidente la fisionomia complessa del comune, che assume funzioni di tutela della popolazione contro il signore e di gestione delle risorse comuni, ma anche di apparato di esazione delle imposte signorili e in alcuni casi di potere concorrente nei confronti dei signori. Particolarmente evidente il caso di Pinerolo dove, sulla base delle testimonianze del 1218, constatiamo che il comune non si impegna nell'esazione fiscale per conto dell'abate di S. Maria, signore del luogo, ma diviene un potere concorrente a quello dell'abate, cui pure la comunità è sottomessa. Se quindi le competenze giudiziarie vengono condivise da consoli e abate, con una riconosciuta superiorità di quest'ultimo, il prelievo segue due strade distinte, con determinati prelievi destinati al comune e altri al monastero. La stessa funzione dei consoli appare non priva di ambiguità, poiché derivano la propria nomina sia dall'abate sia dagli *homines* e devono giurare di tutelare abate e comune<sup>71</sup>.

Il comune rurale appare quindi particolarmente attivo su specifiche imposizioni come la taglia e il *factum* dovuto al signore, ovvero per pagamenti in cui si delinea una responsabilità collettiva della comunità, e per cui quindi il versamento individuale è una responsabilità nei confronti sia del signore sia della comunità. Particolarmente chiare in questo senso sono le dinamiche interne ai comuni in cui l'esazione del fodro è sostituita da un complessivo fitto dovuto dalla comunità al signore, imposta che richiede quindi una capacità di controllo e di esazione da parte del comune nei confronti dei suoi componenti<sup>72</sup>. Al di là quindi dei casi in cui i signori o i *militēs* affermano un proprio diretto controllo delle istituzioni comunali, con l'occupazione parziale o totale delle

---

<sup>67</sup> La lite è analizzata in BALDA, «Una corte rurale», *op.cit.*, p. 96-100. Un altro caso di chiara dinastizzazione della funzione si constata a Envie: cfr. *Cartario di Staffarda*, *op.cit.*, II, p. 87, doc. 469 (1263); p. 113, doc. 504 (1268).

<sup>68</sup> Per i castellani v. G. CASTELNUOVO, CH. GUILL R, «Les finances et l'administration de la maison de Savoie au XIIIe siècle», in *Pierre II de Savoie. "Le Petit Charlemagne" (1268)*, B. ANDENMATTEN, A. PARAVICINI BAGLIANI, E. PIBIRI dir., Lausanne 2000 (Cahiers lausannois d'histoire médiévale, 27), p. 55-106, in particolare p. 64 sgg.

<sup>69</sup> V. sopra, n. 12 e 30.

<sup>70</sup> Cfr. L. PROVERO, «Dalla realtà locale alla complessità di un modello: Chris Wickham e le comunità lucchesi», *Quaderni storici*, 100 (1999), p. 274-276.

<sup>71</sup> *Cartario di Pinerolo*, *op.cit.*, pp. 108-116, docc. 84-85. Interessante notare come l'abate, nelle sue *petitiones* (p. 115), contesti la capacità di esazione del comune e cerchi di delineare un'immagine dei consoli come strumenti del potere signorile. Un ruolo articolato del comune si constata con chiarezza anche a Racconigi nel 1198 e a Casale nel 1203: *Historiae Patriae Monumenta, Chartae*, II, *op.cit.*, col. 1190, doc. 1692 (1198); *Cartari minori*, *op.cit.*, I, p. 220, doc. 6. Per i poteri di controllo dei consoli sui membri della comunità v. ad esempio: *op. cit.*, III, p. 274, doc. 52; *Documenti degli archivi tortonesi relativi alla storia di Voghera*, *op. cit.*, p. 224, doc. 166 (1220).

<sup>72</sup> V. sopra, n. 58 sgg.

principali funzioni<sup>73</sup>, è il comune in sé, in quanto istituzione organizzativa della comunità di villaggio, ad assumere funzioni di controllo e prelievo, talvolta a sostegno e talvolta in concorrenza con i poteri signorili.

---

<sup>73</sup> *Il Liber instrumentorum di Mondovì*, p. 108, doc. 43.